



# Comune di Forlì

AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE AMBIENTALE ED ECONOMICO  
SERVIZIO SPORTELLI PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
*Unità Gestione Ambiente*

ATTO N. 3 DEL 26/09/2008  
PG 64003/08

## ORDINANZA

ORDINANZA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM<sub>10</sub>

### IL SINDACO

#### Richiamati:

- il D.Lgs. n. 351 del 04.08.1999 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";
- il D.M. n. 60 del 02.04.2002 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22.04.1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio.

#### Considerato che:

- il traffico veicolare (in particolare quello generato dai veicoli più vecchi ed inquinanti) è una delle principali fonti di emissione di polveri fini PM<sub>10</sub> e anche di ossidi di azoto NO<sub>x</sub> (principali precursori della frazione secondaria del PM<sub>10</sub>);
- dal 2001 al 2007 sono stati superati nel Comune di Forlì i valori limite di PM<sub>10</sub> per la protezione della salute fissati dall'Unione Europea e dal D.M. n.60/02 (sono stati infatti rilevati valori della media giornaliera superiori a 50 microgrammi/mc per un numero di giornate superiore a 35);
- a fronte di tali superamenti l'UE ha avviato la procedura di infrazione n. 2004/2116 verso lo Stato Italiano con particolare riferimento agli agglomerati dove si sono registrati superamenti dei valori limite, aumentati del margine di tolleranza, per il mancato inoltro dei Piani e dei programmi di risanamento della qualità dell'aria ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 351/99;
- in riferimento a tale procedura di infrazione è stato dato riscontro al Ministero dell'Ambiente, da parte della Regione Emilia-Romagna, di aver predisposto a partire dal 2002 un Programma di interventi da adottare nel breve e medio periodo in tutti gli agglomerati della Regione, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 351/99. Il Programma di interventi ha trovato concreta attuazione nella stipula degli Accordi di Programma sottoscritti da Regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- in data 12 settembre 2008, la Regione, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti hanno sottoscritto l'Accordo di programma sulla qualità dell'aria per il triennio 2006 – 2009 (aggiornamento 2008 – 2009) finalizzato in particolare "alla gestione dell'emergenza da PM<sub>10</sub> ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al DM 02/04/2002 n. 60".

#### Rilevato che:

- che in base agli studi sviluppati dalla Regione per la Gestione della Qualità dell'Aria è stata definita, con DGR n. 804/2001 "Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di inquinamento atmosferico" (Artt. 121 e 122 Legge Regionale n. 3/1999), in applicazione dei criteri del D.Lgs. n. 351/1999, la "zonizzazione" del territorio regionale;
- che la Provincia di Forlì-Cesena ha approvato con DGP n. 41602/2004 del 25/5/2004 la Proposta di zonizzazione dei comuni della Provincia di Forlì-Cesena, individuando Forlì in zona A – territorio in cui c'è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme (soprattutto per particelle fini sospese PM<sub>10</sub>, biossido di azoto ed ozono);
- la Provincia di Forlì-Cesena ha approvato il 24 settembre 2007, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84071/175, il Piano di Gestione della Qualità dell'Aria ai sensi del gli artt. 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999 e l'art. 3 del D.Lgs. n. 183/2004;
- tale strumento prevede il Piano di Risanamento per la Zona A e il Piano di Azione per l'Agglomerato R11, cioè per la porzione della Zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento dei valori limite.

#### **Visti:**

- il "Rapporto sulla qualità dell'aria della Provincia di Forlì- Cesena per l'anno 2007" dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) dal quale si evince un'elevata criticità costituita dal particolato fine PM<sub>10</sub>.

#### **Preso atto:**

- che i rilievi effettuati da A.R.P.A. nel 2007 hanno evidenziato un'elevata criticità del rispetto del numero di superamenti del valore medio di PM<sub>10</sub> giornaliero per la protezione della salute umana previsto di 50 microgrammi dalla normativa vigente e quantificati in non più di 35 giornate/anno.

#### **Rilevato che:**

- gli studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S) confermano il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PM<sub>10</sub> sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e per disturbi cardiovascolari e attacchi di asma nei bambini;
- i provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della circolazione adottati nei precedenti Accordi di Programma, pur se risultati non sufficienti a conseguire l'obiettivo, hanno positivamente contribuito, assieme alle altre iniziative attivate, al progressivo miglioramento dei valori di qualità ambientale fissati dalle norme comunitarie e nazionali, in particolare al rispetto del limite annuale del PM<sub>10</sub>, a fronte di un contenuto disagio per i cittadini.

#### **Tenuto conto:**

- che in data 12 settembre 2008 è stato sottoscritto tra la Regione, le Province della Regione e i Comuni Capoluogo con popolazione superiore a 50.000 abitanti, l'Accordo di programma sulla qualità dell'aria per il triennio 2006 – 2009 (aggiornamento 2008 – 2009) per la "gestione dell'emergenza da PM<sub>10</sub> e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/04/2002, n. 60", con il quale sono state individuate le misure da applicarsi per il risanamento dell'aria e in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM<sub>10</sub> del territorio regionale;
- che i provvedimenti e modalità di adozione da parte dei Sindaci indicati dalla Regione Emilia-Romagna per il 2008-2009 sono i seguenti:

##### ***1. Provvedimenti da attivare dal 01/10/2008 al 31/03/2009***

*Limitazione della circolazione privata nelle aree urbane dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea precedenti all'Euro 1 (non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31/12/1992), dei veicoli ad accensione spontanea precedenti all'Euro 2, nonché dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi*

*precedenti alla normativa Euro 1 (non omologati ai sensi della direttiva 97/24CE), anche se provvisti di bollino blu, ferme restando le deroghe alla circolazione dei veicoli storici.*

## **2. Provvedimenti da attivare dal 07/01/2009 al 31/03/2009:**

**2.1. Le limitazioni di cui al punto 1. sono estese anche ai veicoli ad accensione spontanea Euro 2 qualora sprovvisti di filtro antiparticolato.**

**2.2. Limitazione della circolazione privata il giovedì dalle 08.30 alle 18.30.**

*E' lasciata facoltà alle singole amministrazioni, in forma concertata sull'intero territorio provinciale, di valutare l'opportunità di revoca del provvedimento in caso di presenza di particolari condizioni che suggeriscano la momentanea sospensione del medesimo, con il supporto anche delle previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria.*

*ARPA provvederà a fornire il necessario supporto tecnico alla valutazione della situazione in essere e della sua evoluzione presentando sul sito [www.liberiamolara.it](http://www.liberiamolara.it), gli andamenti delle concentrazioni di PM<sub>10</sub> nonché le previsioni meteorologiche e di concentrazione di PM<sub>10</sub> nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì nel periodo di attuazione del provvedimento.*

### **Considerato:**

- che l'Accordo di programma sulla qualità dell'aria per il triennio 2006 – 2009 (aggiornamento 2008 – 2009) di cui sopra è stato sottoscritto dal Comune di Forlì il 12/09/2008 su mandato della Giunta Comunale del 09/09/2008 verbalizzato il 11/09/2008 con verbale n.13 e che ha assunto PG 0060301.

### **Valutata, pertanto:**

- la necessità di proseguire nelle azioni necessarie per affrontare la criticità da PM<sub>10</sub> nella stagione autunno-inverno, mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a favorire il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria previsti dall'UE.

### **Visti inoltre:**

- la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.07.1998 concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del nuovo Codice della Strada;
- l'Ordinanza Sindacale P.G. 61607/01 e successive modifiche e aggiornamenti, relativa al controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli.

### **Visti altresì:**

- l'art. 7 del D.Lgs. n°285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada", con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali adottato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Sindaco; il D.Lgs. n°267 del 18.08.2000.

## ORDINA

il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni della circolazione:

**A) SU TUTTA L'AREA DEL CENTRO STORICO** come individuata graficamente nell'allegata planimetria e delimitata dalle seguenti strade: Viale Vittorio Veneto, Viale G. Matteotti, P.le della Vittoria, Via Porta Cotogni, Viale F. Corridoni, Largo L. Babacci, Via Lombardini, Via G. Orsi, Via O. Regnoli, Via della Rocca, Via Trieste, Via Bonzanino, Viale L. Salinatore, Via del Portonaccio, Viale Italia (sulle strade sopra indicate il transito è libero).  
(Allegato 1)

**Con validità dal 01/10/2008 al 31/03/2009**

**Dal lunedì al venerdì**

**Dalle 8.30 alle 18.30**

**limitazione della circolazione dinamica per:**

- **i veicoli a benzina pre-Euro** ossia

non rispondenti alle direttive CEE/91/441 e succ. integrazioni e modifiche o immatricolati prima del 31/12/1992 (pre -Euro), anche se provvisti di "Bollino blu";

- **veicoli ad accensione spontanea (diesel) pre-Euro e Euro 1** ossia

autovetture non rispondenti alla direttiva 94/12/CE e succ. integrazioni e modifiche o immatricolati fino al 31/12/1996, anche se provvisti di "Bollino blu";

veicoli commerciali non rispondenti alla direttiva 96/69/CE e successive integrazioni e modifiche, anche se provvisti di "Bollino blu";

- **i ciclomotori e motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1** ossia

non rispondenti alla direttiva CEE/CE 97/24.

**B) SU TUTTA L'AREA DEL CENTRO STORICO** come individuata graficamente nell'allegata planimetria e delimitata dalle seguenti strade: Viale Vittorio Veneto, Viale G. Matteotti, P.le della Vittoria, Via Porta Cotogni, Viale F. Corridoni, Largo L. Babacci, Via Lombardini, Via G. Orsi, Via O. Regnoli, Via della Rocca, Via Trieste, Via Bonzanino, Viale L. Salinatore, Via del Portonaccio, Viale Italia (sulle strade sopra indicate il transito è libero).  
(Allegato 1)

**Con validità dal 07/01/2009 al 31/03/2009**

**Dal lunedì al venerdì**

**Dalle 8.30 alle 18.30**

**limitazione della circolazione dinamica di cui al punto A) è estesa anche ai:**

- **veicoli diesel Euro 2 sprovvisti di filtro antiparticolato, ossia**

non rispondenti alle direttive CEE/98/69 e succ. integrazioni e modifiche, immatricolati fino al 31/12/2000 (Euro 2), anche se provvisti di "Bollino blu";

**C) SU TUTTA L'AREA DEL PERIMETRO URBANO DEL COMUNE DI FORLÌ**  
costituita dal centro abitato di FORLÌ come individuato graficamente dall'allegata planimetria (Allegato 2)

con validità dal 07/01/2009 al 31/03/2009

**il GIOVEDÌ**

dalle 8.30 alle 18,30

**Blocco totale della circolazione dinamica**

È consentito il transito **esclusivamente nei seguenti assi di attraversamento interni all'Area oggetto di limitazione** (come evidenziati nella planimetria dell'**Allegato 2**):

- **ASSE DI ARROCCAMENTO** con prolungamento su Via Solombrini fino a Via Bestini
- **ASSE DA VIA PUNTA DI FERRO FINO A SAN MARTINO IN STRADA** (da Via Bertini, Via Gramsci, Via Campo di marte, Via Campo degli Svizzeri, Via Mazzatinti, Via Placucci),
- **RAVEGNANA** (da Asse di Arroccamento a intersezione con Via Punta di Ferro
- **CERVESE**
- **V.le BOLOGNA** (da Asse di Arroccamento a incrocio con Via Firenze)
- **Via LUGHESE** (da LUGO – a Via LUNGA)
- **Via LUNGA** (da Via LUGHESE – all'accesso all'ASSE di Arroccamento)
- **Via MASETTI** (da via MATTEI – a Via ZANGHERI)
- **Via ZANGHERI**
- **V.le ROMA** (da CESENA – all'incrocio con la Via GRAMSCI e Via CAMPO DI MARTE)
- **Via SEGANTI** (per l'AEROPORTO)
- **Via BIDENTE**
- **V.le APPENNINO** (da PREDAPPIO – A VIA DEL PARTIGIANO)
- **Via CAVA**
- **Via FIRENZE** (da incrocio con Viale Bologna fino al perimetro escluso dalle limitazioni)
- **Via VOLTA – V.le della Libertà** (tratto Piazzale Ungheria – Via Costa) – Via Costa (tratto V.le della Libertà – Via Gramsci)

**Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti punti A) B) e C) i seguenti veicoli:**

- a) elettrici e ibridi;
- b) benzina alle direttive Euro 4 ed Euro 5;
- c) a gas metano o GPL;
- d) con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti;
- e) condivisi (car sharing);
- f) per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada (Allegato 3);
- g) diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell'immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- h) diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
- i) motocicli omologati Euro 2-Euro 3;
- j) veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
- k) veicolo oggetto di deroga come specificato nell'Allegato 4.

**Per ulteriori dettagli volti ad individuare la classe Euro del veicolo di appartenenza si rimanda all'Allegato 5**

**DISPONE**

Che, per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza, sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo i documenti (contrassegno, certificazione, attestazione, ecc.) che escludono dalla limitazione di cui sopra.

**RICORDA**

**che nel COMUNE DI FORLÌ è in vigore l'Ordinanza sindacale n. 14 del 21 dicembre 2001 (così come modificata e integrata con atto n. 6 del 10/6/2002, con atto n. 8 del 9/7/2002 e con atto n. 10 del 23/9/2002) "PER IL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI" che impone:**

**1. IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE:**

**limitazione totale della circolazione** ai proprietari di autoveicoli alimentati a metano, gas liquido, benzina e gasolio e coloro che ne abbiano a qualunque titolo la disponibilità aventi la residenza o la sede legale nel Comune di Forlì che non possono attestare il contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti previsti dal decreto interministeriale emanato in data 5/2/1996 dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Sanità in applicazione della Direttiva comunitaria 92/55.

La rispondenza di cui sopra deve essere dimostrata, annualmente o semestralmente, a seguito di specifico controllo strumentale, con esito positivo, delle caratteristiche dei gas di scarico

dell'autoveicolo, e tramite l'apposizione sul parabrezza dello stesso di apposito contrassegno "Bollino Blu";

**2. NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FORLÌ, come individuato da apposita segnaletica:**

***limitazione totale della circolazione, con decorrenza dal 1 ottobre 2002, tutti i giorni, a tutti gli autoveicoli***, anche se immatricolati in altre province, che non sono in grado di attestare il contenimento delle emissioni inquinanti di cui al punto precedente;

che, secondo quanto previsto dal Codice della strada è **in vigore l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli** in tutte le situazioni non derivanti dalle dinamiche del traffico e della circolazione stradale

**AVVERTE INOLTRE**

- che è previsto il divieto di utilizzo negli impianti termici dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio ai sensi del Titolo III della parte V del DLgs 152/2006;

**AVVERTE**

- che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà con sanzione amministrativa ai sensi e con le modalità previste dal Nuovo Codice della Strada. È ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni e pari a € 74.00.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26 legge 15/68, sono punite ai sensi del Codice Penale.

**AVVISA**

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

**DISPONE**

- 1) che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell'utente stradale con l'apposizione di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del citato D.L.vo 30/04/1992 n° 285 e relativo regolamento di esecuzione;
- 2) che il Servizio Viabilità provveda all'esecuzione del presente atto con l'apposizione di specifica segnaletica riguardante sia i segnali di divieto di transito e sia eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili.

## DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;

e che sia notificato a:

Prefettura di Forlì-Cesena  
Questura di Forlì  
Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì  
Comandante del Corpo di Polizia Municipale  
Comandante Sezione Polizia Stradale di Forlì

e che sia trasmesso, anche via fax, a:

Presidente della Regione Emilia Romagna  
Presidente della Provincia di Forlì- Cesena  
Dirigente Servizio Stampa e Pubbliche Relazioni del Comune di Forlì  
Direttore della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena dell'ARPA  
Direttore Generale dell'Azienda USL di Forlì  
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL di Forlì  
Direttore del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale  
Presidente Romagna Acque S.p.A.  
Presidente HERA S.p.A.  
Presidente ATR  
Presidente E-BUS  
Direzione Locale ENEL  
Direzione Locale TELECOM  
Direzione ANAS BOLOGNA  
Ufficio Relazioni per il pubblico  
Sindaci dei Comuni del Comprensorio Forlivese

Forlì,

**IL SINDACO**

*Nadia Masini*

## **FORMULA ESECUTIVA**

Agli ufficiali della Forza Pubblica, al Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione, al Dirigente del Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile, al Dirigente Servizio Sportelli dell'Edilizia e Attività Produttive al Dirigente del Servizio Viabilità, e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente Ordinanza e di relazionare in merito alla relativa ottemperanza.

Forlì,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Antonio Ventrella*



## **Allegato 1**

**PLANIMETRIA DEL CENTRO STORICO CON DELIMITAZIONE DELL'AREA CON LE  
LIMITAZIONI DI CUI ALLA LETTERA A E B**



**Allegato 2**  
**PLANIMETRIA DEL PERIMETRO URBANO CON DELIMITAZIONE DELL'AREA CON LE**  
**LIMITAZIONI CUI ALLA LETTERA C**



### **Allegato 3**

#### **AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA**

- 1) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
  - a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
  - b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
  - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
  - d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
  - e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
  - f) telai con selle per il trasporto di coils;
  - g) betoniere;
  - h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
  - i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
  - j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
  - k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
  - l) furgoni blindati per il trasporto valori;
  - m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
  
- 2) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
  - a) trattrici stradali;
  - b) autospazzatrici;
  - c) autospazzaneve;
  - d) autopompe;
  - e) autoinnaffiatrici;
  - f) autoveicoli attrezzi;
  - g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
  - h) autoveicoli gru;
  - i) autoveicoli per il soccorso stradale;
  - j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
  - k) autosgranatrici;
  - l) autotrebbratrici;
  - m) autoambulanze;
  - n) autofunebri;
  - o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
  - p) autoveicoli per disinfezioni;
  - q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
  - r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
  - s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
  - t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
  - u) autocappella;
  - v) auto attrezzate per irrorare i campi;

- w) autosaldatrici;
  - x) auto con installazioni telegrafiche;
  - y) autoscavatrici;
  - z) autoperforatrici;
  - aa) autosega;
  - bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
  - cc) autopompe per calcestruzzo;
  - dd) autoveicoli per uso abitazione;
  - ee) autoveicoli per uso ufficio;
  - ff) autoveicoli per uso officina;
  - gg) autoveicoli per uso negozio;
  - hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

## Allegato 4

### VEICOLI OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
- 2) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro, veicoli di lavoratori, muniti di certificazione del datore di lavoro, che hanno un orario di lavoro che comporta spostamenti fuori dall'orario coperto dal Servizio Pubblico;
- 5) veicoli adibiti al trasporto postale;
- 6) carri funebri e veicoli al seguito e cortei matrimoniali;
- 7) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e agenti di commercio portavalori;
- 8) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 9) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 10) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 11) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 12) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 13) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, ecc.);
- 14) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- 15) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate;
- 16) veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo,
- 17) veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari,
- 18) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- 19) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;
- 20) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 21) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 22) veicoli di cittadini italiani o stranieri diretti o provenienti dagli alberghi dell'area oggetto di limitazione. I suddetti potranno produrre l'attestazione, anche successivamente, dopo il rilascio da parte dell'albergo;
- 23) veicoli degli utenti degli asili nido, delle scuole materne, delle scuole elementari, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata ed uscita del minore indicato sull'attestazione di frequenza che deve riportare anche l'orario di entrata e uscita (compreso, se usufruenti, l'orario di uscita del servizio "post-scuola) rilasciata dai dirigenti scolastici, su percorso espressamente indicato sull'attestazione.
- 24) Veicoli del personale scolastico e universitario, muniti di apposita certificazione, che svolgono lezioni in più plessi scolastici nell'arco di una stessa giornata.

- 25) Il Comando di Polizia Municipale, può rilasciare l'autorizzazione in deroga ai divieti previsti dalla presente ordinanza per comprovati e contingenti motivi di interesse pubblico che potrebbero risultare gravemente pregiudicati dai divieti stessi;
- 26) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 27) veicoli di giornalisti o degli addetti stampa purché muniti dell'apposito tesserino;
- 28) veicoli al servizio di rappresentanti degli Organi istituzionali dello Stato, della Provincia e del Comune limitatamente a motivi di interesse pubblico che potrebbero essere pregiudicati dai divieti stessi.

## Allegato 5

### DAL SITO "LIBERIAMO L'ARIA": A QUALE CATEGORIA EURO APPARTIENE LA MIA AUTO

(04.09.2007)

Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza. Per capire a quale di queste categorie appartiene la propria auto è necessario controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione del veicolo. Tali riferimenti indicano quale normativa Euro è stata rispettata dalla casa costruttrice.

Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione dell'Euro di riferimento si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.

Al momento le norme Euro sono 4:

- **Euro 1:** indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59. La normativa ha obbligato nel 1993 le case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l'alimentazione ad iniezione. Tutte le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 1993 sono almeno Euro 1.  
Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano comunque la normativa Euro 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di circolazione.  
Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n.91/441" si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti.  
Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-Euro1".
- **Euro 2:** indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69. La normativa ha obbligato nel 1996 le case costruttrici ad una maggiore riduzione delle emissioni inquinanti anche per i motori diesel.
- **Euro 3:** indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69.  
La normativa ha obbligato dal 1° gennaio 2001 le case costruttrici all'installazione di un sistema chiamato Eobd, che riduce le emissioni. Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di Euro 3; alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'Euro 3.
- **Euro 4:** indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B. Tale normativa diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2006 e imporrà una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti. Alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono veicoli recenti che rispettano l'Euro 4.
- **Pre-Euro:** indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel"

#### Di seguito i riferimenti delle diverse normative:

EURO 1 (immatricolati dopo il 31.12.1992)

- 93/59 CEE con catalizzatore
- 91/441 CEE
- 91/542 CEE punto 6.2.1.A

EURO 2 (immatricolati dopo il 1.1.1997)

- 91.542 punto 6.2.1.B
- 94/12 CEE
- 96/1 CE
- 96/44 CEE

- 96/69 CE
- 98/77 CE

E' possibile trovare nel libretto anche le seguenti diciture:

- 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36
- 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37
- 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38
- 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36 - 96/37 - 96/38
- 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE
- 92/97/CEE - 94/12 CEE
- 96/20 CE - 96/44 CE
- 96/20 CE - 96/1 CE
- 96/20 CE - 94/12 CEE
- 92/97/CE - 96/69 CE
- 92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 - B
- 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
- 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
- CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56
- 1999/102/CE rif. 96/69/CE
- 98/77 CE
- CE 96/20 - 95/54 - 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38
- 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE

**EURO 3** (immatricolati dopo il 1.1.2001)

- 98/69 CE
- 98/77 CE rif 98/69 CE
- 99/96 CE
- 99/102 CE rif. 98/69 CE
- 2001/1 CE rif 98/69 CE
- 2001/27 CE
- 2001/100 CE A
- 2002/80 CE A
- 2003/76 CE A

Attenzione: molte ordinanze riportano tra i veicoli esclusi dalle limitazione le seguenti due categorie, relative ai veicoli commerciali:

- veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 t. categoria N1) Euro 3 conformi alla direttiva 98/69 CE Stage 2000 o immatricolati dopo l'1/1/2001,
- veicoli commerciali pesanti (oltre i 3,5 t. categorie N2 e N3) Euro 3 conformi alla direttiva 99/96 CE o immatricolati dopo l'1/01/2001

**EURO 4** (immatricolati dopo il 1.1.2006)

- 98/69/CE B
- 98/77/CE rif. 98/69/CE B
- 1999/96 CE B
- 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B
- 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B
- 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B
- 2001/27 CE B
- 2001/100 CE B
- 2002/80 CE B

- 2003/76 CE B
- 2005/55/CE B1
- 2006/51 CE B rif. 2005/55/CE B1

#### **Euro 5** (immatricolati dopo il 1.9.2009)

- 2005/55/CE B2
- 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
- 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C
- 99/96 fase III oppure Riga B2 o C
- 2001/27 CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C
- 2005/78 CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C

Si precisa che l'autoveicolo rientra nella classe ambiente EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento riporta la lettera B

Qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente (Euro1, Euro2, Euro3).

Quando si decide l'acquisto di un veicolo nuovo, è dunque importante informarsi anche sulla direttiva europea osservata per costruirlo.

In molti comuni le auto ad accensione comandata (benzina) Euro 4 possono circolare nonostante le limitazioni alla circolazione. Questa deroga non è ammessa per le auto ad accensione spontanea (diesel), per le quali è richiesto comunque il filtro Fap. Si consiglia di prestare molta attenzione a quanto stabilito dalle Ordinanze dei singoli comuni.

## **A QUALE CATEGORIA EURO APPARTIENE LA MIA MOTO**

(21.09.2007)

La comunità europea ha emanato dal 1991 una serie di direttive sulle emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate quattro categorie di appartenenza per gli autoveicoli (pre-Euro 1, Euro 1, 2, 3, 4) e tre categorie per i motoveicoli e ciclomotori (Euro 1, 2, 3).

In altre parole, i veicoli rientrano in una di queste categorie a seconda della direttiva europea che rispettano.

Per sapere a quale categoria appartiene il nostro mezzo, dobbiamo controllare quale direttiva viene indicata sulla carta di circolazione (libretto).

#### **Norme**

Categoria Euro 1 (omologati dopo il 17.6.1999)

Ciclomotori e motocicli: conforme alla direttiva 97/24 CE cap. 5

Categoria Euro 2 (ciclomotori omologati dopo il 17.6.2002 motocicli immatricolati dal 1.1.2003)

Ciclomotori: conforme alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II (deve essere specificato Fase II)

Motocicli: direttiva 2002/51/CE fase A

Categoria Euro 3 (omologati o immatricolati dopo il 1.1.2006)

2002/51 CE fase B

#### **Dove guardare sul libretto**

Sulla carta di circolazione di nuovo tipo l'indicazione è riportata alla lettera V.9, con specificata la direttiva di riferimento nelle righe descrittive. Su quella di vecchio tipo l'indicazione si trova nel riquadro 2.